

## **INNOVAZIONI ULTERIORI NEL QUADRO DEL SISTEMA DELLE GARANZIE**

Sommario: 1. *Il referendum nel procedimento di revisione costituzionale.* – 2. *La nomina dei membri non togati del CSM.* - 3. *La costituzionalizzazione delle Autorità indipendenti.*

### **1. Il referendum nel procedimento di revisione costituzionale.**

E' stato soppresso il *quorum* di validità del *referendum* costituzionale confermativo, per cui si può sempre fare ricorso alla consultazione referendaria, previa richiesta dei soggetti legittimati, anche se il testo in discussione sia stato approvato da entrambe le Camere a maggioranza dei 2/3.

### **2. La nomina dei membri non togati del CSM.**

Nella Costituzione vigente, i membri non togati del CSM (pari a 1/3 del totale) sono nominati dal Parlamento in seduta comune. Il nuovo testo ha mantenuto il rapporto fra membri togati e membri non togati del CSM (rispettivamente: 2/3, 1/3), ma ha modificato la competenza e le modalità di nomina dei secondi.

Infatti, in base all'art. 104, co. 4 Cost., i membri non togati sono nominati per 1/6 dalla Camera dei deputati e per 1/6 dal Senato federale della Repubblica ( $1/6 + 1/6 = 1/3$ ). E, in questo quadro, alla nomina dei membri di competenza del Senato federale non è più previsto prendano parte i Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome.

### **3. La costituzionalizzazione delle Autorità indipendenti.**

Il testo approvato costituzionalizza le Autorità indipendenti stabilendone i presupposti e le modalità di istituzione e l'articolo 98-*bis* prevede che le Autorità indipendenti possano essere istituite per lo svolgimento di attività di garanzia e vigilanza:

- in materia di diritti e libertà garantite dalla Costituzione;
- su materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

In relazione alle modalità della istituzione, si prevede che essa avvenga con legge necessariamente bicamerale, che dovrà fissare la durata del mandato, i requisiti di "eleggibilità" e le condizioni di indipendenza.

L'ultimo comma, infine, dispone che le Autorità indipendenti riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte.